

## **BGer 2C\_707/2015 vom 31. August 2015**

Bundesgericht, 2015-08-31, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2C\\_707\\_2015](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_707_2015)

FR: TF 2C\_707/2015 du 31 août 2015

IT: TF 2C\_707/2015 del 31 agosto 2015

### **Erwägungen**

#### **E. 1.1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 140 IV 57 consid. 2 pag. 59; 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 139 III 133 consid. 1 pag. 133).

#### **E. 1.2**

In materia di misure coercitive la via ordinaria è quella del ricorso in materia di diritto pubblico (sentenza 2C\_10/2009 del 5 febbraio 2009 consid. 2, non pubblicato in DTF 135 II 94 ).

#### **E. 2.1**

In concreto oggetto di disamina può unicamente essere la questione di sapere se, a ragione, il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato inammissibile poiché tardiva l'impugnativa sottopostagli dal ricorrente, quindi l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale. Ora, l' art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo ( DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).

#### **E. 2.2**

Nel caso concreto l'allegato ricorsuale si esaurisce in una serie di precisazioni puntuali sulla situazione del ricorrente. Niente contiene invece riguardo all'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale, segnatamente riguardo ad un'interpretazione arbitraria (su questa nozione vedasi DTF 138 I 49 consid. 7.1 pag. 51; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 pag. 318 seg.; 134 II 124 consid. 4.1 pag. 133) della decorrenza dei termini fissati dalla normativa determinante e della conseguenza che deriva dalla loro mancata osservanza, cioè l'inammissibilità dell'allegato ricorsuale (cfr. art. 31 della legge cantonale di applicazione delle norme federali concernenti le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri del 17 aprile 1997 [Lamc; RL/TI 1.2.2.2] combinato con l'art. 14 della legge ticinese sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 [LPAm; RL/TI 3.3.1.1]). Il ricorso, che non contiene neanche una censura sostanziata conformemente alle esigenze dell' art. 106 cpv. 2 LTF si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

#### **E. 3**

Viste le circostanze del caso, si rinuncia in concreto a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.